



CONSIGLIO REGIONALE

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione N. 129 del 16/09/2014

OGGETTO: Trattamento di missione Consiglieri Regionali – Definizione criteri applicativi art. 14, comma 1 della L.R. 10.8.2010, n.40, come sostituito dalla L.R. 28.12.2012, n. 68 - **Modifica della deliberazione U.P. n. 94 del 2.07.2013.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **sedici** del mese di **settembre** alle ore **10.00** presso la sede del Consiglio Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:

			Pres.	Ass.
Presidente	Giuseppe	DI PANGRAZIO	SI	___
Vice Presidenti:	Lucrezio	PAOLINI	SI	___
	Paolo	GATTI	SI	___
Consiglieri Segretari:	Alessio	MONACO	SI	___
	Giorgio	D'IGNAZIO	SI	___

Assiste la dott.ssa Giovanna Colangelo – Segretario

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 20 dello Statuto della Regione Abruzzo “L'autorganizzazione del Consiglio Regionale”;

Richiamata la L.R. n. 18 del 9 maggio 2001, che, al fine di consentire la massima ampiezza all'esercizio della rappresentanza democratica e l'imparzialità all'azione del Consiglio Regionale, ne ha sancito l'autonomia contabile, organizzativa e funzionale;

Vista la L.R. 10.8.2010 n. 40 avente ad oggetto “Testo Unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri Regionali e sulle spese di funzionamento dei gruppi consiliari”, così come modificata dalla L.R. 28.12.2012 n. 68 recante “Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del D.L. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213/2012. Modifiche alla L.R. n. 40/2010. Istituzione del Collegio dei revisori dei conti”;

Richiamato, in particolare, l'art. 14 della L.R. 40/2010, come così sostituito dall'art. 10 L.R. 28.12.2012 n. 68, il quale dispone che il Consigliere regionale che, debitamente autorizzato, si reca in missione per l'espletamento delle proprie funzioni può chiedere, dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento fiscalmente equivalente, il rimborso spese di trasporto, di vitto e alloggio in esercizi non di lusso;

Richiamata, la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 224 del 27.12.2012 che, tra le misure attuative della L.R. 28.12.2012, n. 68 inerenti il trattamento economico dei Consiglieri Regionali, stabilisce che per rimborso delle spese di trasporto nell'ambito del trattamento di missione del Consigliere regionale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 40/2010, si intende:

- il rimborso dei biglietti aerei non business, ferroviari e di qualsiasi altro mezzo di trasporto;

- in caso di utilizzo del mezzo proprio, il rimborso chilometrico è quello calcolato in base al quinto del prezzo di un litro di benzina senza piombo rilevato mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico - Settore Statistiche dell'Energia;

Considerato che, in caso di utilizzo del mezzo proprio, sono rimborsabili anche le eventuali spese anticipate dal Consigliere per il ricovero dell'auto, debitamente documentate e allegate al modello predisposto ai fini del rimborso;

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 97 del 2/7/2013 che, nella definizione dei criteri attuativi della vigente normativa in materia di trattamento di missione dei Consiglieri regionali, stabilisce che, ai fini del rimborso di spese di vitto spettante ai Consiglieri regionali in missione, per strutture recettive nazionali e straniere "di lusso", di cui all'art. 14 della L.R. 40/2010, come così sostituito dall'art. 10 L.R. 28.12.2012 n. 68, si intendono gli alberghi il cui costo per pernottamento eccede l'importo massimo di € 250,00, rimanendo a carico del Consigliere regionale l'eventuale maggiore spesa sostenuta;

Considerato che, come disposto dalla deliberazione n. 97/2013, l'unica deroga ammessa al superamento del tetto di spesa per il rimborso delle spese di alloggio di € 250,00 per un pernottamento è costituita dalla comprovata circostanza che l'organizzazione dell'evento concentra tutti gli invitati/delegazioni nella stessa struttura alberghiera, e in tal caso il Consigliere è tenuto, ai fini del rimborso delle spese di alloggio, ad allegare alla richiesta di rimborso copia della lettera d'invito, dalla quale emerge la circostanza di cui sopra;

Considerato che, alla luce di una più attenta valutazione e in attuazione dell'indirizzo strategico di contenimento dei costi della politica, per esercizi "non di lusso" di cui dell'art. 14 della L.R. 40/2010 possano essere considerate le strutture recettive nazionali o estere il cui costo per notte non ecceda l'importo di € 184,00, con la conseguenziale rideterminazione del tetto di spesa ammissibile per il rimborso delle spese di alloggio che da € 250,00, fissato con la precedente deliberazione U.P. n. 97/2013, si riduce ad € 184,00 per pernottamento;

Precisato che l'unica deroga ammessa per il superamento dello stesso è la seguente: evento istituzionale cui il Consigliere regionale è autorizzato a partecipare nell'esercizio delle proprie funzioni che concentra tutti gli invitati in un'unica struttura alberghiera; in tal caso, il Consigliere è tenuto ad allegare tra la documentazione comprovante le spese di missione anche la lettera invito esplicativa della circostanza;

Precisato che i Consiglieri hanno facoltà di soggiornare in strutture ricettive il cui costo per notte non ecceda tale limite, superato il quale il Consigliere medesimo è tenuto ad integrare personalmente la spesa;

Vista la proposta prot. n.18999 dell'11.09.2014 con la quale di Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali della Direzione Attività Amministrativa ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

Con voto unanime, reso nei modi e termini di legge ;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di stabilire che, ai fini del rimborso delle spese di alloggio spettante ai Consiglieri regionali in missione, per strutture recettive nazionali e straniere "non di lusso", di cui all'art. 14 della L.R. 40/2010, come così sostituito dall'art. 10 L.R. 28.12.2012 n. 68, si intendono gli alberghi il cui costo per pernottamento non ecceda l'importo massimo di € **184,00**;

2. che i Consiglieri, debitamente autorizzati a recarsi in missione per l'espletamento delle loro funzioni, possono soggiornare in strutture ricettive il cui costo per notte non ecceda il limite di cui al punto 1, superato il quale il Consigliere medesimo è tenuto ad integrare personalmente la spesa;
3. di stabilire che l'unica deroga al criterio di cui al punto 1 è la seguente: evento istituzionale cui il Consigliere regionale è autorizzato a partecipare nell'esercizio delle proprie funzioni che concentra tutti gli invitati in un'unica struttura alberghiera; in tal caso il Consigliere è tenuto ad allegare la lettera di invito esplicativa della circostanza al modulo compilato ai fini del rimborso spese (All. "A");
4. che, in caso di utilizzo del mezzo proprio per recarsi in missione, al Consigliere Regionale spetta anche il rimborso delle spese sostenute per il ricovero dell'auto, debitamente documentate e allegate al modello compilato ai fini del rimborso;
5. di stabilire che i Consiglieri Regionali, ai fini del rimborso spese per missioni, debbano presentare al Servizio competente in materia di gestione finanziaria i seguenti modelli, che si allegano alla presente proposta, costituendone parte integrante e sostanziale:
 - modulo per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio - All. "A";
 - modulo di attestazione di eventuale utilizzo del mezzo proprio ai fini del rimborso chilometrico – All. "B";
6. di modificare la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 97 del 2/7/2013;
7. di trasmettere il presente atto con i relativi allegati, per il tramite dell'Ufficio Affari Generali e Segreteria dell'Ufficio di Presidenza, a tutti i Consiglieri Regionali, con esclusione del Presidente della Regione e degli Assessori, in quanto il trattamento di missione dei medesimi è gestito direttamente dai competenti Servizi della Giunta regionale.

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna Colangelo

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Di Pangrazio